



COMUNE DI BALDICHIERI D'ASTI

Provincia di Asti

REGOLAMENTO
PER LE AREE MERCATALI
E
PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO
AL DETTAGLIO
SU AREE PUBBLICHE.

TITOLO I – NORME E DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE

PARTE I – PREMESSA

Art. 1 – Ambito di applicazione

1.1) Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 31/03/1998 n 114 , della L.R. 12/11/1999, n 28 , del D.lgs. n 59\20120 e delle Direttive relative ai servizi del mercato interno , nell'ambito della restituzione dei mercati esistenti, ai fini dell'aggiornamento dei relativi atti istitutivi rispetto agli attuali presupposti normativi, senza modifica sostanziale delle aree già esistenti, a garanzia della continuità di riferimento per il consumatore.

Art. 2 –Definizioni

2.1) Agli effetti della presente norma :

- per “ D.Lgs. n. 114/1998” si intende il D.Lgs. 31.08.1998 n. 114 – Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4 comma 4 della Legge 15 marzo 1997 n. 59;
- per “Legge Regionale” la legge della Regione Piemonte del 12.11.1999 n. 28- Disciplina, sviluppo e incentivazione del Commercio in Piemonte, in attuazione del D.Lgs. del 31.03.1998 n. 114 e successive modificazioni ed integrazioni (Legge Regionale n. 37 del 30.12.2003);
- per “Indirizzi Regionali” la Delibera del Consiglio Regionale del 01.03.2000 n. 626-3799 - Indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica, in attuazione del D.Lgs. n. 114/1998 ;
- per Delibera della Giunta Regionale del 2.04.2001 n. 32-2642 – la Delibera recante“ Legge Regionale del 12.11.1999 n. 28 - art. 11 – Commercio su Area Pubblica. Criteri per la disciplina delle vicende giuridico/amministrative del settore, e le Delibere della Giunta Regionale del 17.12.2001 n. 85- 4860 e n. 86-4861;
- per “ Legge Regionale n 13 del 27 luglio 2011” le Disposizioni urgenti in materia di commercio”
- per “ Ordinanza Ministro della Salute “ l'Ordinanza O.M. del 03/04/2002 recante “ Requisiti igienico- sanitari per il commercio di prodotti alimentari sulle aree pubbliche;
- per D.Lgs. n 228\2001 ,così come modificato dall'art. 4 del D.L. n. 5\2011 convertito , il decreto legislativo recante” Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57”;
- per DGR n 20-380 del 26 luglio 2010 e s.m.i. le " Disposizioni sul commercio su area pubblica. Indicazioni per la verifica della regolarità delle imprese del commercio su area pubblica"
- per “ D.G.R n. 25 -12456 “ del 10.05.2004 le “ Indicazioni operative per il commercio di prodotti alimentari sulle aree pubbliche “;
- per “TULPS” il Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza n. 773/1931 e il relativo Regolamento di attuazione;
- per “Riforma sui controlli di sicurezza alimentare “ il D.lgs. 193/2007 e D.G.R. 26.11.2007 n. 79-7605;
- per d.lgs. del 26 marzo 2010 n.59 (artt. nn. 70-71) il Decreto recante “ Attuazione della direttiva 2006\123\CE relativa ai servizi del Mercato Interno “;
- per D.L.201/2011,convertito in legge n.214/2011 il cosiddetto Decreto Salva-Italia;
- per D.L.1/2012 ,convertito in legge n.27/2012 il cosiddetto Decreto Liberalizzazioni o Decreto Cresci-Italia ;
- per Intesa della Conferenza Unificata Stato Regioni la Conferenza svoltasi in data 5.7.2012 con cui sono stati stabiliti i criteri di assegnazione dei posteggi, dando attuazione alla disposizione contenuta nell'art.70 comma 5 del D.lgs. n.59/2010;
- per “autorizzazione di tipo A“ l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree

pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio dato in concessione;

- per "autorizzazione di tipo B" l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche purché in forma itinerante;

- Nota della Direzione Regionale Attività Produttive - Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale - prot. n. 00013174 del 08/11/2013 avente ad oggetto: "Commercio su area pubblica. Intesa della Conferenza Unificata sui criteri per l'assegnazione dei posteggi, in attuazione dell'art. 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno". Ulteriori indicazioni."

- Per "Ordinanze" le Ordinanze Sindacali, Dirigenziali e Comunali

Art. 3 -Prescrizioni generali

3.1) Al fine di assicurare il servizio più idoneo a soddisfare gli interessi dei consumatori ed un adeguato equilibrio con le altre forme di distribuzione , sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della popolazione residente e fluttuante, si determinano le seguenti norme che disciplinano lo svolgimento dell'attività del commercio su area pubblica del Comune di Baldichieri d'Asti, così come previsto dal D.lgs. n. 114/1998 art. 28 , dalla L.R. n. 28/99 ,dal D.lgs. n 59\2012 e dal recepimento della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno ;

3.2) Le presenti norme, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 degli Indirizzi Regionali, definiscono le scelte per l'ubicazione, il dimensionamento e la composizione merceologica dei mercati per lo svolgimento del commercio su area pubblica, le aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti, i posteggi singoli esterni alle reti mercatali, come sosta prolungata e gli eventuali spazi per le temporanee.

PARTE II - ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Art. 4 -Programmazione Comunale

4.1) Il Comune di Baldichieri d'Asti adotta il presente Regolamento in sintonia con il disposto dell'art. 28, commi 15 e 16 del D.lgs. n. 114/98 e nel rispetto dei principi e delle norme contenenti gli Indirizzi Regionali ed i Criteri Regionali;

4.2) Il Comune di Baldichieri d'Asti , così come identificato dall'art 7 degli Indirizzi Regionali, si identifica come un Comune minore (Comune appartenente ad area di programmazione commerciale del Comune di Asti);

4.3) Il Comune di Baldichieri d'Asti, sulla base delle caratteristiche economiche locali, al fine di assicurare miglior funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed un adeguato equilibrio con i punti di vendita a posto fisso o con le altre forme di distribuzione, determina che il commercio su aree pubbliche sia presente sul proprio territorio comunale, nelle forme che vengono di seguito definite nel rispetto della consuetudine locale.

Art. 5 –Tipologie di mercato

5.1) A norma di quanto indicato dal comma 15 dell'art 28 del D.Lgs. n. 114/1998 e degli artt. 3 e 4 degli Indirizzi Regionali, si determinano le seguenti tipologie di aree per il mercato o per le forme alternative di commercio su aree pubbliche:

- Aree per l'esercizio del commercio su area pubblica a cadenza settimanale

- Aree per le quali è consentito il rilascio di autorizzazioni temporanee

5.2) Sono confermati i sotto indicati mercati in atto all'entrata in vigore del presente Regolamento:

- mercato del Venerdì

Piazza G. Romita (generi alimentari, extralimentari e produttori agricoli)

5.3) Si rimanda alla documentazione allegata al presente Regolamento per la destinazione delle superfici occupate e le relative planimetrie;

5.4) I giorni mercatali restano fissati al giorno settimanale del Venerdì.

5.5) L'orario di inizio e di conclusione dell'attività all'interno dei mercati è definito all'art. 25 del presente Regolamento;

5.6) L'attività di vendita che si svolge sulle suddette aree potrà essere spostata temporaneamente su altre idonee aree per esigenze di tutela di pubblico interesse, sicurezza sanitaria o altri eccezionali motivi dovuti a cause di forza maggiore, nel rispetto delle disposizioni regionali in merito, previa adozione da parte del Sindaco (o del Dirigente competente) di motivata ordinanza, preventivamente segnalata agli operatori interessati.

Art. 6 – Esercizio del commercio itinerante

6.1) È commercio ambulante itinerante (tipo B) quello svolto su aree pubbliche o al domicilio del consumatore da coloro che sono in possesso dell'apposita autorizzazione di cui al D.Lgs. n. 114/1998;

6.2) Il commercio ambulante itinerante su aree pubbliche per non più di 1 ora e con spostamenti successivi di almeno 500 metri, è comunque vietato nelle seguenti aree:

- aree pubbliche insistenti su strade in cui sia stato stabilito un divieto per la sosta a norma del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i (Codice della Strada)
- portici
- fronte Chiese, Scuole, Istituti Bancari, Case di Riposo e Cimitero Comunale o siti sensibili ;

6.3) È vietato bandire con altoparlanti o altri mezzi fonici in tutto il territorio comunale, salvo specifica ed eccezionale autorizzazione comunale;

6.4) I commercianti ambulanti che esercitano la loro attività di vendita in forma itinerante su area pubblica devono osservare l'orario stabilito dal Comune per l'orario di mercato; l'attività è vietata nei giorni mercatali ad almeno 200 metri dalle aree mercatali e nelle zone ove vige divieto di sosta, non prima delle ore 8,00 e non dopo le ore 13,00 e comunque sono tenuti al rispetto delle norme igienico-sanitarie previste dalla normativa vigente in materia;

6.5) È comunque fatta salva la possibilità di limitare l'esercizio del commercio ambulante itinerante per motivi di rispetto del codice stradale, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

Art. 7 – Vendita da parte di produttori agricoli

7.1) Si considerano agricoltori, agli effetti del presente Regolamento, gli imprenditori agricoli costituiti come persone fisiche, i loro consorzi o cooperative, nonché gli imprenditori agricoli costituiti come società di persone, che svolgono in modo autonomo attività agricola finalizzata alla commercializzazione dei loro prodotti, in possesso di partita iva per l'agricoltura e iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio;

7.2) I produttori agricoli, iscritti nel Registro delle Imprese di cui all'art. 8 della legge 29/12/1993 n. 580 e s.m.i, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità, ai sensi del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, fatti salvi presupposti e requisiti di legge ;

7.3) I produttori agricoli singoli o associati possono vendere direttamente i prodotti ottenuti in modo prevalente dai loro fondi per coltura o allevamento, su area pubblica, previo rilascio della concessione del posteggio a seguito comunicazione contenente la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo ai sensi del D.Lgs. n. 228 del 18 maggio 2001 e della Legge n. 59 del 09 febbraio 1963;

7.4) L'agricoltore che esercita la vendita dei propri prodotti in forma itinerante è soggetto a preventiva comunicazione al Comune dove ha sede l'azienda di produzione; tale vendita può essere effettuata a decorrere dalla data di invio della medesima comunicazione, ai sensi dell'art.27 del

D.L. n.5/2011 di modifica all'art.4 comma 2 del D.Lgs.n.228/2001, fatto salvo il rispetto delle norme igienico-sanitarie previste dalla normativa vigente in materia nonché alla disponibilità di concessione dell'area;

7.5) Tra i prodotti contemplati nella vendita vanno compresi i prodotti derivati dalle attività connesse, che rientrino comunque nell'esercizio normale dell'agricoltura;

7.6) Il Sindaco o il Responsabile del servizio può disporre tutti gli accertamenti ritenuti necessari, compresi i sopralluoghi nelle aziende agricole, atti a verificare la corrispondenza delle prevalenze dei prodotti ottenuti dalla conduzione;

7.7) Il commercio da parte dei produttori agricoli su area pubblica può essere esercitato ai sensi e per gli effetti del Regolamento Comunale sul funzionamento area mercatale dei produttori e dei provvedimenti amministrativi in merito, nel rispetto delle norme e condizioni di cui al presente provvedimento e ai sensi delle disposizioni regionali.

7.8) Ai sensi dell'art.62 del D.L.1/2012 convertito con legge n.27 del 24.03.2012 i contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale, sono stipulati obbligatoriamente in forma scritta e informati a principi di trasparenza, correttezza proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni, con riferimento ai beni forniti, oltre ad altri principi generali elencati nell'art.62.

PARTE III – REGOLAMENTAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 8 - Sistema Autorizzatorio

8.1) La Direzione Regionale Attività Produttive - Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale - prot. n. 00013174 del 08/11/2013 con nota avente ad oggetto: "Commercio su area pubblica. Intesa della Conferenza Unificata sui criteri per l'assegnazione dei posteggi, in attuazione dell'art. 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. Ulteriori indicazioni" e successiva nota prot. n. 16554/A1903A del 17/10/2016 avente ad oggetto: "Commercio su area pubblica. Criteri e procedimenti per l'assegnazione dei posteggi. Indicazioni tecnico-giuridiche in attuazione del Regolamento regionale del 9 novembre 2015, n. 6/R e a seguito dell'accordo del 3 agosto 2016 recante "Linee applicative dell'Intesa della Conferenza Unificata del 05.07.2012 in materia di procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche" ha fornito alcune precisazioni con particolare riferimento alle disposizioni dell'intesa suscettibili di diretta applicazione nell'ordinamento regionale.

In proposito richiama l'attenzione sull'immediata operatività, senza bisogno di alcun intervento normativo di recepimento delle seguenti disposizioni:

- Le concessioni di posteggio scadute e rinnovate (o rilasciate) dopo la data di entrata in vigore del d.lgs. 59/2010 (8 maggio 2010) sono prorogate di diritto per sette anni da tale data, quindi fino al 7 maggio 2017 compreso;
- Le concessioni di posteggio che scadono dopo l'entrata in vigore dell'intesa della Conferenza unificata (5 luglio 2012) e nei cinque anni successivi sono prorogate di diritto fino al 4 luglio 2017 compreso;
- Le concessioni scadute prima dell'entrata in vigore le D.Lgs. 59/2010 e che sono state rinnovate automaticamente mantengono efficacia fino alla naturale scadenza prevista al momento di rilascio o di rinnovo;
- L'applicazione del criterio prioritario del maggior numero di presenze, previste per l'attribuzione del posteggio nelle fiere, si applica con riferimento ad un periodo di ammortamento di sette anni decorrenti dalla data in entrata in vigore del D.lgs. 59/2010 (quindi fino al 7 maggio 2017 compreso).

Ai sensi dell'art. 6 D.L. 30 dicembre 2016, n. 244(convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19) Al fine di allineare le scadenze delle concessioni di commercio su aree pubbliche garantendo omogeneità di gestione delle procedure di assegnazione, il termine delle

concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione e con scadenza anteriore al 31 dicembre 2018 è prorogato fino a tale data. Le amministrazioni interessate, che non vi abbiano già provveduto, devono avviare le procedure di selezione pubblica, nel rispetto della vigente normativa dello Stato e delle regioni, al fine del rilascio delle nuove concessioni entro la suddetta data. Nelle more degli adempimenti da parte dei comuni sono comunque salvaguardati i diritti degli operatori uscenti.

8.2) Il Responsabile del servizio Amministrativo rilascia:

- le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche svolto su posteggi dati in concessione per dieci anni, nel numero previsto dalla composizione numerica e merceologica prevista.
- le autorizzazioni di cui alla legge n. 59/63 ai produttori agricoli che intendono esercitare la vendita dei loro prodotti nei posteggi all'uopo riservati sull'area di mercato.
- le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su qualsiasi area pubblica purché in forma itinerante a coloro che risiedono nel comune, in caso di persone fisiche, o che hanno la sede legale, in caso di persona giuridica.

8.3) Il Comune, verificata la disponibilità di posteggi sulle aree per l'esercizio continuativo a cadenza su uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese, compresi quelli mensili anche specializzati, indice un bando per il rilascio delle autorizzazioni e delle relative concessioni. La presente disposizione non si applica invece alle manifestazioni ultra-mensili rispetto alle quali occorre procedere con graduatoria effettuata di volta in volta per ogni singola manifestazione; in questo caso le concessioni di posteggio non sottostanno al regime decennale e la loro validità temporale è equivalente alla durata di svolgimento della manifestazione.

8.4) Il bando comunale, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e da affiggere all'Albo Pretorio, deve contenere:

- L'indicazione dell'area per l'esercizio del commercio su area pubblica cui si riferisce;
- L'elenco dei posteggi disponibili;
- Il numero che li identifica;
- L'esatta collocazione di ciascuno;
- Le dimensioni e la superficie;
- Il settore merceologico di appartenenza ;
- Il termine non inferiore a quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione sul BURP entro il quale l'istanza deve essere spedita al comune;
- L'indicazione di eventuali criteri di priorità di accoglimento delle istanze;

Le domande pervenute al comune fuori del termine indicato nel bando di concorso sono respinte e non danno luogo ad alcun tipo di priorità per il futuro.

Art. 9 – Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni di tipo A e B

9.1) Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione di tipo A si rimanda all'adozione del regolamento Regionale previsto dall'art. 10 della L. R. 28/1999; per le autorizzazioni di tipo B si conclude entro 90 gg. decorrenti dalla data del protocollo di acquisizione;

9.2) All'atto di presentazione delle domande relative all'autorizzazione amministrativa di tipo B conformi all'art. 10, sarà rilasciata al soggetto interessato una comunicazione di avvio del procedimento contenente:

- a. ufficio competente
- b. oggetto del procedimento
- c. persona responsabile del procedimento
- d. ufficio presso il quale si può prendere visione degli atti
- e. termine di conclusione del procedimento;

9.3) Nel caso di invio delle domande a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso, debitamente firmato. In ogni caso entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione o della domanda, il responsabile del procedimento comunica

all'interessato le indicazioni di cui al comma precedente.

9.4) La decorrenza dei termini previsti dal comma 1 del presente articolo avviene dalla data di ricevimento della domanda del soggetto interessato, a condizione che la stessa sia regolarmente formulata e completa di tutti i dati, notizie e documenti previsti dalla normativa vigente al momento dell'inoltro al Comune;

9.5) Qualora la domanda risulti irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà notizia al soggetto interessato entro 10 giorni dal ricevimento, indicando le cause dell'irregolarità o della incompletezza e la sospensione dei termini, che riprendono a decorrere dal ricevimento degli elementi mancanti.

Nel caso di incompletezza il termine decorre dal ricevimento degli elementi mancanti.

Nel caso di irregolarità insanabile il responsabile del procedimento archivia la pratica, previo congruo avviso di avvio di procedimento di archiviazione.

9.6) I termini di cui al precedente comma possono essere interrotti una sola volta dal Comune con atto del responsabile del procedimento, inviato a mezzo di nota raccomandata con avviso di ricevimento, esclusivamente per la richiesta all'interessato di elementi integrativi o di giudizio che non siano già nella disponibilità del Comune e che il Comune stesso non possa acquisire autonomamente.

9.7) Nel caso di richiesta di elementi integrativi, i termini di cui al precedente comma 9.1 iniziano a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento, da parte del Comune, degli elementi richiesti. Eventuali richieste di nuovi elementi integrativi successivi alla prima, non interrompono i termini di cui al precedente comma 9.5;

9.8) Le integrazioni richieste dovranno pervenire entro 30 giorni dalla richiesta, pena l'archiviazione della pratica;

9.9) Decorso il termine di cui al comma 9.3 del presente articolo, considerando le eventuali interruzioni di cui ai precedenti commi, senza che sia stato notificato il provvedimento di diniego, la domanda deve ritenersi accolta;

9.10) L'operatore commerciale deve rispettare le norme fiscali e tributarie, contributive e previdenziali di legge, fermo restando che la validità dell'autorizzazione resta subordinata al permanere in capo al titolare dei requisiti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 10 – Autorizzazioni di tipo B

10.1) L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica senza l'uso di posteggio ed in forma itinerante (tipo B) è rilasciata dal comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività ai sensi dell'art 70 del D.lgs. n. 59/2010;

10.2) L'autorizzazione di tipo B) consente all'operatore l'esercizio del commercio in forma itinerante in riferimento all'ambito territoriale nazionale così come risulta dai Criteri Regionali che fanno proprie le risultanze della Circolare del Ministero del Commercio n. 3506/c del 16 gennaio 2001, l'esercizio dell'attività nell'ambito delle fiere su tutto il territorio nazionale, la vendita a domicilio del consumatore secondo quanto previsto dall'articolo 28, comma 4, del D.Lgs. n. 114/98 e dall'Art 70 del D.Lgs. n. 59/2010, l'esercizio nelle aree di sosta prolungata qualora previste, la partecipazione alla spunta in ambito nazionale;

10.3) Allo stesso soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione nell'ambito dell'intero territorio regionale, fatti salvi i diritti acquisiti, ai sensi del disposto del Decreto Legislativo 114/1998 e della D.C.R. 32-2642 del 2 aprile 2001, nonché l'acquisto d'azienda per atto tra vivi o per causa di morte ;

10.4) La procedura seguirà quanto previsto dall'articolo 9 della presente normativa, per quanto applicabile e nella domanda di autorizzazione il richiedente dovrà indicare gli estremi delle autorizzazioni delle quali abbia titolarità al momento della presentazione della stessa;

10.5) L'operatore commerciale deve rispettare le norme fiscali, tributarie, contributive di legge e altresì nel caso di alimentaristi, delle norme igienico – sanitarie e relative ai requisiti professionali

di cui al D.Lgs. n. 193/2007, alla DGR n. 21 - 1278 del 23/12/2010, al d.lgs. 26 marzo 2010 n.59 di recepimento della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e ai relativi criteri di applicazione.

Art. 11 – Produttori agricoli - comunicazione inizio attività e concessione posteggi

11.1) Fatto salvo quanto indicato al precedente art. 7, la vendita diretta esercitata dai produttori agricoli in forma itinerante è soggetta a previa comunicazione al Comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e può essere effettuata dalla presentazione della comunicazione;

11.2) Qualora si intenda esercitare la vendita su posteggi assegnati in concessione, l'istanza va indirizzata al Comune di Baldichieri d'Asti, a seguito di bando pubblico, con richiesta di assegnazione del posteggio medesimo;

11.3) Le procedure seguiranno quanto previsto all' articolo 9 della presente normativa, per quanto applicabili;

11.4) Il produttore deve rispettare le norme fiscali, contributive e tributarie di legge e la collocazione nelle aree commerciali individuate rispettandone dimensionamento, orari, requisiti igienico-sanitari e modalità di vendita.

Art. 12– Subingressi

12.1) L'autorizzazione non può essere oggetto di cessione separatamente dall'azienda o dal ramo d'azienda cui si riferisce.

Il diritto alla volturazione dell'autorizzazione a favore del subentrante è automatico, purchè l'avente causa abbia ottenuto dal dante causa il godimento dell'attività e risulti in possesso dei requisiti richiesti.

I contratti con i quali si trasferiscono la proprietà o il godimento dell'azienda sono soggetti alla particolare forma di cui all'art. 2556 comma 2 del Codice Civile e devono essere redatti con atto pubblico o con scrittura privata registrata, autenticata da notaio;

12.2) Ai fini della cessione dell'autorizzazione di nuovo rilascio, qualunque ne sia la normativa di presupposto, L. 112/91 ovvero D. Lgs. n. 114/98, il cedente deve dichiarare di aver iniziato l'attività corrispondente all'azienda o al ramo di azienda relativi all'autorizzazione di riferimento nel rispetto delle disposizioni regionali contenute nella D.G.R. 86-4861 del 17/12/2001

12.3) Per la cessione dell'attività commerciale corrispondente all'autorizzazione di tipo A, in proprietà o gestione per atto fra vivi o per causa di morte, si inoltra al Comune sede di posteggio, entro quattro mesi dalla stipulazione del contratto presupposto o dal verificarsi dell'evento, la comunicazione di subingresso, con l'autocertificazione del possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del D.Lgs. n. 114/98 e degli estremi dell'atto o dell'evento presupposto, allegandovi l'autorizzazione originale. Il trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà comporta altresì il trasferimento della concessione di posteggio al subentrante, mantenendo la scadenza naturale; 12.4) Per la cessione in proprietà o gestione per atto fra vivi o per causa di morte dell'attività commerciale corrispondente all'autorizzazione di tipo B, il cessionario provvede ad inoltrare, al proprio Comune di residenza o, in caso di società al Comune della sede legale, entro quattro mesi dalla stipulazione del contratto o dal verificarsi dell'evento, la comunicazione di subingresso, con l'autocertificazione del possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del D. Lgs. n. 114/98, nonché degli estremi dell'atto o dell'evento presupposto, allegandovi l'originale dell'autorizzazione e copia atto notarile registrato;

12.5) Ai subingressi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 9 del presente Regolamento;

12.6) Per la completezza merceologica e per ottimizzare il mercato del venerdì in Piazza G. Romita, anche in caso di subingresso dovrà essere rispettata la composizione merceologica in essere;

12.7) Per quanto non espressamente regolamentato nel presente articolo, si richiamano gli indirizzi Regionali.

Art. 13- Registro per le autorizzazioni

13.1) Il Comune conserva copia delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 28 del D.Lgs. 114/98, e predisporrà una apposita forma di registrazione in cui siano annotati i dati salienti di tutte le autorizzazioni e più precisamente:

- a) le generalità del titolare;
- b) l'indirizzo di residenza;
- c) il tipo di autorizzazione;
- d) il settore merceologico oggetto dell'autorizzazione;
- e) il numero del posteggio assegnato all'operatore;
- f) il codice fiscale;
- g) la partita I.V.A. e n REA

13.2) Detto registro potrà altresì riportare le vicende giuridico/amministrative concernenti le autorizzazioni medesime e più precisamente:

- volturazione del titolo autorizzativo ai fini del trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda;
- revoca del titolo autorizzativo;
- estensione merceologica dell'autorizzazione;
- estremi della concessione del posteggio;
- decadenza della concessione del posteggio;
- cessazione dell'attività da parte dei soggetti autorizzati;
- sospensione conseguente la violazione di norme di legge o regolamenti;
- rinuncia, su istanza dell'operatore, alla concessione di singoli posteggi.

13.3) In caso di cancellazione o di volturazione dovrà essere annotata la data di cessazione dell'attività nonché, in caso di volturazione, il nuovo titolare dell'autorizzazione.

PARTE IV - REGOLAMENTAZIONE DELLE AREE MERCATALI

Art. 14 – Aree per l'esercizio continuativo del commercio su aree pubbliche

14.1) Ai sensi dell'articolo 28, comma 13, del D.Lgs. n.114/98, il Comune determina l'area, il numero di posteggi, le tipologie merceologiche dei posteggi da destinare allo svolgimento continuativo dell'attività di commercio su aree pubbliche a cadenza settimanale.

14.2) Specifiche prescrizioni sono riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti sull'area in cui si effettua il mercato agricolo;

14.3) Per l'esatta definizione delle aree pubbliche destinate al commercio, del mercato di Piazza G. Romita, per la numerazione e la dimensione di tutti i posteggi – ivi compresi quelli destinati agli imprenditori agricoli – nonché per le tipologie merceologiche, si rimanda alla documentazione allegata al presente regolamento (Elaborato Allegato 1) che individua:

Area	
1	Banco frutta
2	Alimentari
3	Alimentari
4	Produttori agricoli
5	Non alimentari
6	Non alimentari
7	Non alimentari
8	Non alimentari
9	Espositori
10	Espositori
11	Espositori
12	Espositori
13	Espositori

PARTE V - DISPOSIZIONI FINALI

Art.15 – Autorizzazioni temporanee

15.1) Il Responsabile del servizio può rilasciare autorizzazioni temporanee alla vendita su area pubblica in occasione di fiere, feste, solennità civili e religiose, mercati o altre riunioni straordinarie di persone, qualora previsto nell'Atto istitutivo delle stesse;

15.2) Possono altresì essere rilasciate autorizzazioni temporanee valide per aree del territorio comunale al di fuori delle aree utilizzate per i mercati e le fiere di cui al presente Regolamento nell'ipotesi di iniziativa promossa o patrocinata dal Comune o festa nazionale, religiosa o sportiva, come da prassi consolidata;

15.3) Le autorizzazioni sono valide soltanto per i giorni delle predette manifestazioni/trattenimenti e sono rilasciate esclusivamente a chi è in possesso dei requisiti professionali e soggettivi previsti dalla Legge;

15.4) La localizzazione, la tipologia merceologica, il numero, e la dimensione dei posteggi sarà determinato dal Comune nell'atto dell'istituzione dell'evento in funzione dell'evento e del prevedibile afflusso di persone nonché della tipicità del prodotto rispetto all'evento;

15.5) La presentazione delle domande per ottenere una autorizzazione temporanea potrà essere effettuata da coloro che ne hanno titolo almeno (15) quindici giorni prima della data dello svolgimento della manifestazione stessa;

15.6) La procedura seguirà quanto previsto dagli articoli 9, 10 e 11 della presente normativa, per quanto applicabili;

15.7) Le sopraindicate disposizioni, fermo restando il rispetto dell'articolo 2 della legge 283/62, si applicano anche all'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui alla legge n. 287/91 e alla Legge Regionale n. 38/2006;

15.8) È fatto salvo il rispetto delle norme fiscali, tributarie e contributive.

Art. 16 – Superficie - dimensione dei posteggi e merceologia di vendita

16.1) La dimensione di ciascun posteggio corrisponde alla superficie TOSAP salvo piccoli fisiologici aggiustamenti di lieve entità per motivi di sicurezza\incolumità pubblica che dovessero rilevarsi in sede di delimitazione degli stalli ;le rettifiche di metrature verranno annotate a cura dell'Ufficio Attività Produttive e Promozione Turistica sull'autorizzazione amministrativa dell'operatore

16.2) Per superficie di vendita si intende l'intera area destinata allo svolgimento dell'attività commerciale di ciascun venditore, corrispondente alla dimensione del posteggio oggetto della concessione, che comprende il banco di vendita o l'autobanco, le attrezzature, le merci e l'eventuale mezzo di trasporto delle stesse;

16.3) Le dimensioni dei posteggi come sopra definite si applicheranno sia nel caso di rilascio di nuove autorizzazioni che di subingresso;

Art. 17 – Vendita senza autorizzazione

17.1) Nei confronti di chi esercita il commercio su aree pubbliche senza essere titolare della prevista autorizzazione, si applica il primo comma dell'art. 29 del D.Lgs. n. 114/98;

17.2) Per gli altri casi di violazione previsti dal D.Lgs. n. 114/98 si applicano le sanzioni previste dal sopra citato articolo 29.

TITOLO II – REGOLAMENTO PER LE AREE MERCATALI

PARTE I – PREMESSA

Art. 18– Area di mercato e zone di vendita

18.1) Il mercato sul quale si effettuano le attività di commercio su aree pubbliche è compreso nei limiti delle aree indicate nella planimetria allegata;

18.2) Nell'area di mercato o nelle immediate vicinanze sono ubicati i servizi igienici di pertinenza e sono predisposti idonei spazi per il parcheggio dei mezzi di trasporto dei consumatori;

18.3) I mezzi di trasporto degli operatori titolari di posteggio dovranno essere parcheggiati, preferibilmente, all'interno del posteggio stesso, a condizione che tale occupazione, così come le attrezzature utilizzate per l'esposizione delle merci, non eccedano, in alcun modo, i limiti del posteggio stesso;

Art. 19 – Disciplina generale dei mercati

19.1) Tutti coloro che accedono ai mercati sono soggetti alle disposizioni delle leggi, ivi incluse le norme fiscali, tributarie, contributive e igienico sanitarie e dei regolamenti vigenti in materia, nonché alle ordinanze del Sindaco e alle prescrizioni esecutive impartite dagli operatori di Polizia Locale Intercomunale, o comunque dal personale incaricato alla vigilanza.

Art. 20 – Norme in materia di funzionamento dei mercati

20.1) I mercati sono gestiti dal Comune, che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi occorrenti per il loro corretto ed efficiente svolgimento;

20.2) Nel caso di non disponibilità di un posteggio per causa di forza maggiore l'Ufficio Comunale Attività Produttive individua ed assegna uno spazio di pari dimensioni, di concerto con il Comando Polizia Locale Intercomunale, sentiti gli operatori interessati.

Art. 21 – Normativa igienico-sanitaria

21.1) L'esercizio dell'attività di somministrazione su aree pubbliche di prodotti alimentari è soggetto all'autorizzazione sanitaria nei limiti previsti dalla legge n. 283/1962 s.m.i e dal relativo Regolamento di esecuzione e dall'Ordinanza del Ministro della Salute del 03.04.2002, della D.G.R. n. 25/12456 e del D.Lgs. n. 193/2007. L'attività di vendita di prodotti alimentari rientra nella fattispecie della Riforma sui controlli di sicurezza alimentare di cui al D.Lgs. n. 193/2007

21.2) L'assegnazione di diversi posteggi per gli alimentaristi può essere effettuata solo previo accertamento delle possibilità di rispettare da parte del concessionario le necessarie prescrizioni igienico-sanitarie;

21.3) Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze delle competenti Autorità in particolare in materia di corretto conferimento dei rifiuti, di pulizia dell'area al termine delle operazioni di vendita, nonché di pulizia e lavaggio sul posto degli autobanchi.

PARTE II – GESTIONE OPERATIVA DEL MERCATO

Art. 22 – Orario di mercato

22.1) I criteri e gli indirizzi degli orari di svolgimento del commercio su aree pubbliche nei mercati e nelle fiere sono stabiliti dal presente articolo, fatte salve modifiche da apportarsi rispettivamente nelle deliberazioni di istituzioni degli stessi o in specifico provvedimento amministrativo ;

22.2) Il mercato dovrà operare secondo le seguenti regole orarie definite con ordinanza sindacale:

- orario di entrata:

tutti gli operatori titolari di concessione di posteggio dovranno essere all'interno del proprio

posteggio nell'area mercatale con il loro banco in via di allestimento entro le ore 7,30 durante l'orario estivo e 8,00 durante l'orario invernale. Dopo tale orario il posteggio si intenderà vacante e potrà essere assegnato secondo le regole del mercato.

- orario di inizio di vendita:

alimentari dalle ore 7,30 durante l'orario estivo e 8,00 durante l'orario invernale

extralimentari dalle ore 7,30 durante l'orario estivo e 8,00 durante l'orario invernale

- orario di cessazione della vendita:

l'attività di vendita sarà consentita non oltre le ore 13,00 con sgombero tassativo dell'area entro le 14,00.

Dovranno essere rispettati da parte di tutti gli operatori gli orari di entrata ed uscita delle singole aree mercatali, così come consolidati nel tempo e comunicati dai rappresentanti di mercato, in modo da garantire la corretta articolazione e svolgimento dell'attività.

22.3) Gli orari di svolgimento del commercio su aree pubbliche nei posteggi fuori mercato ove previsti e quello in forma itinerante sono quelli del commercio su aree private;

22.4) Gli orari di svolgimento della somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche nei posteggi fuori mercato e quella in forma itinerante sono quelli del commercio su area pubblica, salvo deroghe temporanee;

22.5) Al fine di permettere ai venditori ambulanti di sistemare i banchi e la propria merce, è consentita l'occupazione dell'area, soggetta a divieto di sosta con rimozione forzata per i non addetti, due ore prima dell'inizio della vendita; il posto deve essere lasciato completamente sgombro di merci, attrezzature ed eventuali rifiuti entro un'ora dall'orario di chiusura delle vendite;

22.6) A nessun operatore concessionario o spuntista è consentito, salvo i casi di comprovata ed eccezionale gravità, da autorizzarsi dall'Ufficio comunale competente, di concerto con il Corpo di Polizia Locale Intercomunale, abbandonare il mercato prima delle ore 12,30 e dopo le 14,00, per consentire le operazioni di pulizia dell'area. In caso di straordinarie funzioni religiose può essere richiesto agli operatori insistenti nelle aree adiacenti da parte dei competenti Uffici Comunali di anticipare lo sgombero, onde consentire le operazioni di pulizia. Costituiscono cause giustificate di abbandono anticipato del mercato, le condizioni meteorologiche avverse e disagi, tali da non consentire il corretto esercizio dell'attività.

Qualora cause meteorologiche particolarmente avverse non consentano l'attivazione dell'attività, non verrà computata l'assenza.

22.7) Si stabilisce altresì, per evitare turbamento alle attività del mercato, che gli operatori ambulanti, nel caso di assegnazione giornaliera, siano obbligati a permanere sul mercato per tutta la durata dello stesso, come da disposizioni di cui ai precedenti capoversi, pena il conteggio dell'assenza;

22.8) Nel caso in cui la data di svolgimento del mercato risulti coincidente con una festività il mercato verrà anticipato al primo giorno non festivo;

22.9) Eventuali deroghe agli orari così individuati potranno essere fissate, per particolari esigenze, dall'Organo amministrativo;

22.10) I mezzi di eventuali rappresentanti e fornitori non potranno accedere all'area mercatale

Art. 23 – Modalità di accesso degli operatori

23.1) I banchi, gli autonegozi, le attrezzature devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato, cioè il posteggio. I mezzi di trasporto, se ammessi, devono essere collocati all'interno del posteggio;

23.2) Deve essere sempre assicurato il passaggio di automezzi di pronto soccorso, di emergenza e antincendio;

23.3) L'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli è consentito solo se gli stessi sono appositamente attrezzati, autorizzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dalla vigente legislazione in materia;

23.4) Il titolare di autorizzazione con posto fisso che eserciti l'attività a mezzo di veicolo attrezzato come punto di vendita, ha diritto, laddove possibile, ad ottenere un'area di ampiezza sufficiente, compatibilmente con la struttura, la tipologia e l'organizzazione del mercato; nel caso in cui lo spazio sia insufficiente e non sia possibile un ampliamento dello stesso, ha diritto a che gli sia concesso altro posteggio libero, sempre che lo stesso risulti previsto nell'atto istitutivo del mercato e fermo restando il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, nonché delle limitazioni e dei divieti posti nelle zone aventi valore archeologico, storico, artistico o ambientale.

Art. 24 – Circolazione pedonale e veicolare

24.1) Dalle ore 6,30 alle ore 15,00 del venerdì è vietata la sosta e la circolazione dei veicoli nell'area destinata al mercato, ad eccezione degli automezzi di pronto soccorso, di emergenza e quelli destinati alle pulizie delle aree medesime, salvo comprovati casi di forza maggiore e sempre che non comporti turbativa al regolare svolgimento delle attività di vendita;

24.2) È vietata altresì la sosta dei veicoli nei tratti liberi da installazione di vendita, nonché nei posteggi eventualmente non occupati dai rispettivi concessionari;

24.3) I veicoli per il trasporto delle merci e di altro materiale in uso agli operatori commerciali possono sostare sull'area di mercato esclusivamente all'interno del posteggio regolarmente a disposizione del concessionario, purché lo spazio globale occupato non superi le dimensioni del posteggio loro assegnato;

24.4) Non esiste regolazione della circolazione pedonale nel mercato, lasciata pertanto alla discrezionalità del consumatore e nel rispetto del Codice della Strada.

PARTE III – REGOLAMENTAZIONE DEI POSTEGGI

Art. 25 – Concessione del posteggio

25.1) La concessione relativa ai singoli posteggi nei mercati è parte integrante dell'autorizzazione amministrativa e viene rimandata a quanto riportato all'articolo 8;

Art. 26 – Scambio consensuale di posteggi

26.1) È consentito ai soggetti titolari di autorizzazione con posto assegnato su uno stesso mercato e nello stesso arco temporale e spaziale di utilizzo, di richiedere lo scambio consensuale del posteggio con la presentazione di domande congiunte;

26.2) Le domande di scambio consensuale sono accoglibili se non contrastino con le disposizioni comunali concernenti l'assetto organizzativo e merceologico del mercato, stabilite a tutela del miglior servizio del consumatore e comunque nel rispetto delle disposizioni normative vigenti e delle disposizioni di carattere igienico-sanitarie;

26.3) Tale situazione comporta il rilascio di nuovo provvedimento autorizzatorio recante i dati del posteggio scambiato e contestualmente il rilascio di nuova concessione di posteggio;

26.4) Lo scambio consensuale di posteggio tra operatori assegnatari di posteggio su mercato per periodi di tempo limitato è consentito previa presentazione di domanda congiunta ed è concesso con provvedimento dirigenziale, salvo vi ostino le disposizioni di carattere igienico-sanitario o la suddivisione merceologica del mercato.

Art. 27 – Preposto – sostituzioni

27.1) È consentita la sostituzione del titolare dell'autorizzazione amministrativa nel caso in cui a sostituirlo siano familiari coadiutori o dipendenti (in regola con norme fiscali e previdenziali) secondo gli indirizzi regionali e solo a condizione che gli stessi nel corso dell'attività di vendita siano muniti :

- dell'originale del titolo autorizzativo,
- del veicolo, dell'attrezzatura, dei libri, del registratore di cassa e della merce del titolare stesso,
- della dichiarazione attestante lo status di familiare coadiutore o di dipendente, la cui veridicità sarà

controllata dal Comune presso Enti previdenziali, commerciali e simili.

27.2) Il titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica può farsi sostituire nell'attività, oltre che da familiari coadiutori o dipendenti secondo gli indirizzi regionali, anche da altri soggetti, comunque incaricati, in possesso dei requisiti soggettivi e professionali di cui al D.Lgs. n. 114/98, a titolo temporaneo e soltanto per casi eccezionali contenuti e strettamente correlati al verificarsi delle emergenze (condizioni di salute proprie o di stretti familiari, gravidanza, incidenti stradali, insorgenza e fase acuta della malattia) per non più di n. 6 mercati all'anno. Il protrarsi di una malattia a livello cronico o comunque prolungato non si considera caso eccezionale. Detti incaricati devono attenersi nell'attività di vendita, al rispetto delle disposizioni regionali e comunali e devono essere muniti di atto di delega in originale comprovante il titolo della sostituzione, con firma originale del titolare e copia del documento di identità dello stesso, comprovante il titolo della sostituzione e gli estremi temporali di validità. E' sempre richiesto che il sostituto eserciti l'attività con l'originale del titolo, l'attrezzatura e tutto quanto previsto dalla normativa regionale; nel caso in cui non sia dipendente o familiare coadiutore, dell'atto di delega comprovante il titolo della sostituzione (è sufficiente una semplice dichiarazione che, se non autenticata, deve essere accompagnata dalla copia del documento di riconoscimento del delegante);

27.3) Viene definito quale caso eccezionale l'impossibilità del titolare dell'autorizzazione per problemi personali gravi e impeditivi comunque documentati, una sola volta all'anno. Analogamente, si ritiene possa assimilarsi l'ipotesi di un incidente nell'immediatezza del suo verificarsi. Non può essere considerato caso eccezionale l'assenza del titolare per ferie;

27.4) Il soggetto incaricato dovrà produrre apposita comunicazione al Comune il giorno di svolgimento del mercato, allegando l'opportuna documentazione e autocertificando il possesso dei requisiti soggettivi e in caso di commercio di prodotti alimentari anche professionali;

27.5) Le disposizioni relative alla sostituzione del titolo dell'autorizzazione si applicano qualunque sia la forma o il titolo dell'esercizio dell'attività (occupazione di posteggio in concessione decennale, a titolo precario o in forma itinerante);

27.6) I controlli sull'applicazione dei commi precedenti sono effettuati dal Corpo di Polizia Locale Intercomunale o comunque dagli organi di vigilanza preposti.

Art. 28 – Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi

28.1) I concessionari di posteggio non presenti all'ora stabilita ai sensi dei precedenti articoli 22 e 23, non possono più accedere alle operazioni mercatali della giornata e sono considerati assenti, senza possibilità di richiedere la restituzione delle tasse o dei canoni pagati;

28.2) I posti assegnati con carattere continuativo che non vengono occupati entro l'ora stabilita ai sensi dei precedenti articoli 22 e 23 ed i posti non ancora assegnati, sono considerati disponibili per l'assegnazione giornaliera agli operatori commerciali frequentatori saltuari, presenti in quella giornata (cosiddetta "spunta"). Ove si presenti la necessità e non siano utilizzati, l'occupazione degli spazi "espositori" (Aree 9-13) potrà essere autorizzata temporaneamente per altre tipologie merceologiche;

28.3) L'assegnazione dei posteggi disponibili, di cui al comma precedente, è effettuata ogni giorno di svolgimento del mercato, nei locali comunali, nei seguenti orari:

- mercato del VENERDI' Ore 8,00

28.4) Il Comune dispone la registrazione delle presenze per la compilazione della graduatoria di spunta ai fini delle assegnazioni giornaliere dei posteggi occasionalmente liberi o, comunque, non assegnati. L'ordine della graduatoria è stabilito secondo i criteri regionali enunciati:

-Più alto numero di presenze sul mercato di cui trattasi sulla base dell'autorizzazione di presupposto esibita dall'operatore.

-Maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto titolare dell'autorizzazione esibita ai fini dell'assegnazione, così come risultante dal Registro delle Imprese, già Registro delle Ditte.

-Maggiore anzianità dell'autorizzazione esibita.

- 28.5) Il Comune procederà ad aggiornare la graduatoria almeno mensilmente, per giorno settimanale di mercato;
- 28.6) Qualora un posto mercato risultasse libero, ma per esigenze di accesso, viabilità e sicurezza fosse impossibile o difficoltoso accedervi, come da segnalazione del Corpo di Polizia Locale, tale posto resterà libero e non verrà assegnato in spunta;
- 28.7) L'assegnazione avverrà seguendo l'ordine della graduatoria formata in base alle annotazioni sull'apposito registro delle presenze dei partecipanti all'assegnazione giornaliera ;
- 28.8) Tale graduatoria, compilata dagli operatori degli Uffici Comunali e del Corpo di Polizia Locale, non è soggetta a scadenza temporale;
- 28.9) Nel caso di situazioni paritetiche la priorità sarà definita in base all'ordine cronologico della data di iscrizione al Registro Imprese e successivamente alla maggiore anzianità di licenza esibita;
- 28.10) Non possono comunque concorrere all'assegnazione giornaliera gli ambulanti già titolari di posteggio fisso nella stessa area di mercato o in altre aree di mercato per lo stesso giorno con la medesima autorizzazione amministrativa;
- 28.11) Qualora titolare di più autorizzazioni, esibite alternativamente, l'operatore non può cumulare ai fini della spunta, a favore di un'autorizzazione le presenze registrate a favore dell'una o delle altre;
- 28.12) I titolari di posteggio fisso devono iniziare la vendita entro l'orario stabilito e gli assegnatari giornalieri entro 30 minuti dall'assegnazione, fatti salvi comunque i divieti di cui al precedente art. 20;
- 28.13) Gli operatori commerciali partecipanti all'assegnazione giornaliera avranno diritto alla presenza, indipendentemente dal fatto di avere potuto o meno svolgere l'attività;
- 28.14) La presenza non sarà conteggiata nel caso in cui l'operatore commerciale rifiuti l'assegnazione giornaliera del posteggio;
- 28.15) Poiché si ritiene opportuno ottenere una miglior organizzazione del mercato la graduatoria di cui al presente articolo è differenziata tra il settore merceologico alimentare, extra-alimentare;
- 28.16) Per il settore dei produttori agricoli l'assegnazione giornaliera dei posteggi non occupati verrà effettuata in modo analogo a quanto previsto per gli esercenti commerciali frequentatori saltuari, assegnando gli spazi ancora disponibili a coloro che avranno maturato il minor numero di presenze;
- 28.17) Ai fini delle assegnazioni giornaliere di cui al comma precedente, il Comune predispose apposita graduatoria, con le modalità previste per tutti gli altri tipi di posteggi.

Art. 29 – Modalità di riassegnazione dei posteggi del mercato - Indisponibilità di posteggio

- 29.1) In caso di ristrutturazione o di spostamento temporaneo del mercato verrà predisposta a cura del Comune un apposito elenco degli operatori titolari di posteggio che abbiano espresso le opzioni di scelta dei nuovi posti, chiamati ad esprimerle secondo l'ordine della maggiore anzianità di frequenza, risultante dalla data della concessione del posteggio o altra idonea documentazione;
- 29.2) A parità di data prevale la maggiore frequenza sul mercato oggetto della modifica, ed in caso di ulteriore parità di anzianità di iscrizione al Registro Imprese, prevale la maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto giuridico titolare dell'autorizzazione;
- 29.3) L'espressione della opzione di scelta da parte dell'operatore non può prescindere da eventuali impostazioni definite dal Comune in merito alle dimensioni o alla localizzazione in specifici settori dei posteggi disponibili, in relazione al tipo di attrezzature utilizzate per la vendita, alle merceologie autorizzate ed ai servizi disponibili (acqua, luce, scarichi) per soddisfare al meglio le norme igienico sanitarie e di sicurezza;
- 29.4) L'opzione esercitata dai concessionari non può in alcun caso causare pregiudizio all'articolazione del mercato che deve essere funzionale alla produttività ed al servizio offerto dallo stesso;
- 29.5) Nel caso di indisponibilità di posteggio per fatti indipendenti dalla volontà dell'operatore commerciale è demandata alla scelta d'ufficio dell'Amministrazione attraverso l'organo di

vigilanza del mercato, l'individuazione della miglior soluzione temporanea ed eccezionale assegnando un posteggio occasionalmente libero o non assegnato, tenuto conto della posizione sul mercato del posteggio indisponibile o, in subordine, utilizzando le aree di riserva di cui all'art. 5 del presente Regolamento.

Le soluzioni individuate, che riguardano l'effettuazione di più di 2 mercati, sono recepite in apposita ordinanza dirigenziale.

Art. 30 – Migliorie

30.1) Ai sensi degli indirizzi regionali, prioritariamente rispetto all'emanazione del primo bando per il rilascio delle autorizzazioni con posto fisso sui mercati già esistenti alla data di entrata in vigore degli indirizzi stessi (11 aprile 2001), il Comune deve dar corso alle istanze di miglioria pervenute; 30.2) L'assegnazione avviene sulla base della data di presentazione originaria; il procedimento si conclude entro la data fissata per il successivo bando per il rilascio delle autorizzazioni di tipo A e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Decorsi inutilmente i termini suddetti senza che sia stato notificato il provvedimento di diniego, la domanda deve ritenersi accolta;

30.3) Costituiscono criteri di priorità nel caso di domande di miglioria concorrenti:

- l'ordine cronologico di presentazione delle domande;

- maggior anzianità nell'attività di commercio su aree pubbliche del soggetto richiedente, così come risultante dall'iscrizione al registro delle imprese, già registro ditte;

30.4) Gli ampliamenti di posteggio di lieve entità e gli aggiustamenti dello stesso per le aziende dovute a necessarie sostituzioni di veicolo attrezzato, non sono "migliorie" in senso tecnico e non sono soggette ai relativi procedimenti. Dovranno comunque essere preventivamente comunicate ed autorizzate e non dovranno costituire violazione delle norme sulla sicurezza pubblica, corretta viabilità veicolare e pedonale e turbamento all'attività di vendita, nonché alle operazioni di entrata ed uscita degli altri operatori commerciali.

Art. 31 – Posti assegnati a turno ai "Battitori"

31.1) Per posti assegnati a turno si intendono determinati posteggi che vengono dati in concessione a titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche, detti "battitori", che si avvicendano nell'esercizio dell'attività commerciale in ciascun posteggio per periodi superiori alla settimana, secondo ordini di turnazione disposti dal Sindaco, riportati su appositi documenti che costituiscono parte integrante dell'autorizzazione;

31.2) Il provvedimento che dispone la turnazione indica per ciascun operatore l'area di mercato, il posto che ha diritto di occupare, le date di occupazione;

L'eventuale rinuncia all'assegnazione dei posti a turno comporta la cancellazione dal predetto registro;

31.3) In caso di assenza del battitore di turno il posto non viene assegnato in spunta.

Art. 32 – Registro degli operatori sui mercati

32.1) Sono istituiti presso il Comune appositi registri a carattere pubblico, uno per ciascuna area di mercato divisi per giorno di mercato, nei quali sono iscritti i titolari di concessione di posteggio;

32.2) L'originale dei registri di cui al comma precedente unitamente alla planimetria di mercato con l'indicazione dei posteggi, in numeri arabi, dovrà essere tenuto a disposizione, per la visione, degli operatori e di chiunque ne abbia interesse presso gli Uffici Comunali;

32.3) Tali registri sono suddivisi in due parti, rispettivamente riferite ai venditori ambulanti e ai produttori e conterranno i dati salienti di tutte le concessioni e più precisamente:

- le generalità del titolare;

- la tipologia merceologica consentita;

- le dimensioni del posteggio e la superficie assegnata;

Su questi registri si annoteranno le presenze degli stessi nei giorni di mercato, le assenze e le assenze giustificate.

Art. 33 – Modalità di registrazione

33.1) Il personale incaricato e gli agenti preposti alla vigilanza di cui al successivo articolo 45 del presente Regolamento, provvedono a rilevare le presenze e le assenze degli operatori del mercato alla decorrenza del termine orario stabilito al precedente articolo 22;

33.2) Ai sensi dell'articolo 29, comma 4, lettera b), del D. Lgs. n. 114/98, gli operatori del mercato che, senza giustificato motivo, non utilizzano il posteggio loro assegnato per ciascun anno solare per un periodo di tempo complessivamente superiore a quattro mesi, ovvero diciassette giornate come chiarito nei Criteri Regionali, decadono dalla concessione del posteggio;

33.3) Si considerano assenze giustificate quelle causate da malattia nell'immediatezza del suo sorgere e nella fase acuta, gravidanza, servizi resi allo Stato (militare, giudice popolare, ecc.) , i casi eccezionali previsti dalla normativa regionale e in caso di calamità atmosferiche (forti nevicate, grandinate, inondazioni, piogge alluvionali ecc.). Grave motivo è, per l'agricoltore, la calamità atmosferica di cui al punto precedente;

33.4) In caso di grave impedimento fisico del soggetto interessato e incidente stradale, nell'immediatezza del suo verificarsi , limitatamente alle cause previste dal D. Lgs. 114/98, saranno accolte e ritenute valide le giustificazioni dell'assenza presentate a posteriori, comunque entro 48 ore, mediante consegna a mano o all'Ufficio Protocollo del Comune o a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno o via posta elettronica certificata o via fax (seguito da trasmissione via posta);

33.5) L'eventuale comunicazione d'assenza per causa di malattia, gravidanza, servizio militare, ferie o altre cause giustificative previste dalle presenti disposizioni, esibita da soggetti non titolari di concessione di posteggio non rileva ai fini del computo delle presenze poste a base delle graduatorie di spunta;

33.6) Nella considerazione che il soggetto legittimato allo svolgimento dell'attività può non essere necessariamente il titolare dell'autorizzazione, bensì anche un suo dipendente, coadiutore o sostituto a titolo temporaneo e solo in casi eccezionali, il Comune dispone la registrazione di presenze ed assenze in riferimento esclusivo all'autorizzazione esibita. Conseguentemente viene registrato il dato relativo all'autorizzazione, a nulla rilevando il dato anagrafico dell'operatore singolo o la denominazione della società, fatto salvo quanto disposto agli artt. 27 e 28;

33.7) Gli agricoltori produttori diretti a causa della mancanza di prodotti stagionali per gravi avversità atmosferiche che abbiano pregiudicato l'intero raccolto , possono assentarsi dal mercato per un periodo superiore a quattro mesi senza incorrere nella perdita del posteggio, previa comunicazione scritta documentata da effettuarsi almeno otto giorni prima dell'assenza all'Ufficio Attività Produttive del Comune;

33.8) Allorché, a seguito di gravi avversità atmosferiche, ovvero in caso di anticipazione o posticipazione della data di svolgimento del mercato, si dovesse verificare l'assenza di almeno la metà più uno dei titolari di posteggi fissi, le assenze non verranno conteggiate ai fini della decadenza del posteggio;

33.9) Nel caso in cui la data dello svolgimento del mercato venga spostata per evitare la coincidenza con una festività, o nel caso di esecuzioni straordinarie del mercato nelle festività del mese di dicembre ed in quelle festive individuate in sede di definizione del calendario annuale delle deroghe ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del D.Lgs. n. 114/98, non verranno computate le assenze degli operatori ai fini della decadenza dalla concessione di posteggio;

33.10) Agli effetti del termine previsto, a pena di decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo dello stesso, non si computano le assenze effettuate dall'operatore per il periodo delle ferie, per un numero di giorni non superiore a trenta nell'arco dell'anno, corrispondenti a 4 mercati;

33.11) In aggiunta alle cause giustificative di assenza dal posteggio indicate dall'articolo 29,

comma 4. Lettera b) del D.Lgs. 114/98, al fine di non incorrere nella decadenza del posteggio e nella conseguente revoca dell'autorizzazione, è consentito al Comune di valutare discrezionalmente, fino ad un periodo massimo di assenza dal posteggio di un anno, la sussistenza di gravi motivi impeditivi all'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica a posto fisso, in casi eccezionali, debitamente comprovati.

Art. 34 – Decadenza -sospensione della concessione di posteggio

34.1) Gli agenti preposti alla vigilanza di cui all'articolo 45 del presente regolamento, provvedono al costante aggiornamento del registro di cui agli articoli 32 e 33 comma 1;

34.2) La revoca dell'autorizzazione/concessione deve avvenire secondo la norma fissata dall'art. 29 del D.lg. 114/1998;

34.3) La sospensione, vedi art. 51 comma 3, viene disposta secondo la norma fissata dall'art 29 del D.Lgs. n 114/1998 quando viene commessa per 2 volte nello stesso anno una delle seguenti violazioni:

- occupazione fuori dello spazio prescritto dall'autorizzazione
- assenza dell'originale del titolo autorizzativo
- violazione delle disposizioni sulla sostituzione del titolare
- mancata occupazione per 2 volte da parte dell'assegnatario giornaliero senza comunicazione di cui all'art. 28;

34.4) Accertato il mancato utilizzo del posteggio per un periodo superiore a diciassette giornate per ciascun anno, l'Ufficio Attività Produttive e Polizia Amministrativa provvederà a comunicare immediatamente l'avvio del procedimento di decadenza dalla concessione di posteggio all'interessato, nonché la revoca del titolo autorizzatorio (ove ricorra la fattispecie), nonché della relativa concessione di posteggio;

34.5) Analoga comunicazione verrà inviata al Registro Imprese della Camera di Commercio di competenza e, limitatamente ai generi alimentari, all'Azienda Sanitaria Locale – Servizio di igiene alimenti e nutrizione competente per territorio;

34.6) La mancata comunicazione entro 60 giorni del cambio di residenza nel caso di autorizzazione di tipo B comporta la sospensione dell'autorizzazione, fatte salve disposizioni Regionali in merito.

Art. 35 – Revoca del posteggio per pubblico interesse

35.1) Qualora si debba procedere alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, il nuovo posteggio, se possibile avente superficie non inferiore a quella del precedente, dovrà essere individuato nel rispetto dei diritti acquisiti dall'operatore commerciale e tali da non arrecargli nuocimento, secondo i seguenti criteri di priorità:

- nell'ambito dei posteggi vacanti e nel rispetto della merceologia in essere;
- nell'ambito dell'area di mercato merceologicamente atto, mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, se tecnicamente possibile;
- in altra area del territorio comunale, compatibilmente con il rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, previa istituzione dello stesso.

Art. 36 – Scadenza e rinuncia della concessione di posteggio

36.1) La concessione di posteggio cessa alla sua naturale scadenza, desumibile all'atto di rilascio ed è automaticamente rinnovata ovvero per rinuncia del titolare fatte salve disposizioni nazionali o regionali in merito ;

36.2) La rinuncia è consentita, previa comunicazione da parte del titolare del posteggio, e comporta l'automatica revoca dell'autorizzazione.

PARTE IV – MODALITÀ DI VENDITA

Art. 37 – Obblighi dei venditori

37.1) I venditori possono occupare esclusivamente il posto loro assegnato per l'esercizio della propria attività commerciale; i passaggi per il pubblico devono essere lasciati liberi da ogni ingombro come pure le aree prospicienti negozi, bar, altre attività produttive, nonché di civili abitazioni;

37.2) I venditori devono mantenere puliti i propri banchi e le relative attrezzature; hanno altresì l'obbligo di tenere sgombro da rifiuti lo spazio da essi occupato. Al termine delle operazioni di vendita i rifiuti assimilabili ai rifiuti urbani devono essere raccolti, chiusi ermeticamente in sacchetti a perdere e depositati negli appositi contenitori all'uopo installati, ove esistono, o rimossi con le modalità stabilite dal Comune od asportati con mezzi propri al termine delle operazioni di mercato e nel rispetto dell'Ordinanza del Ministro della Salute del 03/04/2002. È fatto divieto agli operatori commerciali che pongono in vendita alimenti deperibili (es. formaggi, salumi, pesce, etc.) di posizionare le proprie strutture di vendita sulla parte non asfaltata dell'area mercatale;

37.3) I venditori devono obbligatoriamente esibire, a richiesta degli operatori addetti alla vigilanza in area mercatale, l'autorizzazione amministrativa in originale abilitante all'esercizio del commercio su aree pubbliche comprensiva di concessione di posteggio , le ricevute attestanti il pagamento dei tributi e/o canoni dovuti al Comune, nonché ogni altro documento od atto necessario agli organi di vigilanza, al fine dell'espletamento dei propri compiti istituzionali;

37.4) Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività;

37.5) I cartellini o il listino prezzi indicanti il prezzo delle merci esposte in vendita devono essere scritti in modo chiaro e leggibile, ben esposti alla vista del pubblico con preciso riferimento alle singole quantità e qualità dei prodotti;

37.6) Ogni altra informazione relativa alla merce posta in vendita e diretta al pubblico deve essere collocata in modo ben visibile, chiaro ed inequivocabile, ivi inclusa la fattispecie che trattasi di merce usata;

37.7) Gli operatori devono collocarsi in modo tale da garantire la fluida circolazione dei mezzi di soccorso , di pronto intervento e dei mezzi dei vigili del fuoco, oltre al rapido deflusso verso luoghi sicuri che preservi dai rischi di panico in caso di incidenti e /o incendi. Attenta valutazione deve essere riservata anche ai rischi di incendio, eventualmente generate dalla presenza di allacciamenti aerei alla corrente elettrica o da eventuali altri fattori non adeguatamente posti sotto attenta osservazione, comunque sempre nel rispetto delle norme di sicurezza e incolumità pubblica.

Gli accessi al fabbricato sito in Piazza G. Romita devono essere lasciati sempre sgombri e liberi da qualsiasi materiale ingombrante, attrezzatura, cassette e simili;

37.8) Requisito imprescindibile per il riconoscimento delle condizioni di esercizio su aree pubbliche resta l'adeguamento degli operatori alle norme igienico-sanitarie e di sicurezza, oltre a quelle di rispetto , soprattutto nelle ore del mattino, delle soglie di inquinamento acustico compatibili con le residenze;

37.9) Ai fini della commercializzazione restano salve le disposizioni concernenti la vendita di determinati prodotti ed i divieti previsti da leggi speciali.

Art. 38 – Attrezzature di vendita

38.1) Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità, non potranno sporgere, di oltre un metro dalla verticale del limite di allineamento assegnato al posteggio. Saranno tollerati casi in difformità solo per le strutture esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento. In caso di sostituzione dovranno adeguarsi alle presenti norme. In ogni caso ciascun operatore deve consentire, negli orari stabiliti dal presente regolamento, il transito dei mezzi autorizzati e dei mezzi di soccorso e non venga arrecata turbativa ad altri operatori commerciali ambulanti ed in sede fissa; la violazione di detta prescrizione è sanzionabile ai sensi dell'art. 29 comma 2 o 3 del d.lgs. 114 /98;

tutta la merce **esposta, sia a terra che appesa, dovrà essere** collocata esclusivamente entro lo spazio delimitato del posto mercato ossia filo banco.

38.2) Nell'attività di vendita è vietato recare molestia in qualsivoglia modo, richiamare gli

acquirenti con suoni, schiamazzi, usare parole o compiere atti sconvenienti, occupare spazi non regolarmente assegnati, tenere cani o qualsiasi altro animale sul banco di vendita;

38.3) È vietato accendere fuochi o utilizzare mezzi precari di riscaldamento con fiamme libere;

38.4) Gli operatori del commercio su aree pubbliche che pongono in vendita dischi, musicassette e simili potranno utilizzare gli apparecchi di diffusione sonora a condizione che le emissioni acustiche siano contenute e per il tempo strettamente necessario per la contrattazione in corso.

Art. 39 – Collocamento delle derrate

39.1) Le derrate alimentari poste in vendita sui mercati devono essere tenute alla vista del pubblico in modo che possano essere ispezionate agevolmente dagli agenti e dai funzionari addetti ai mercati ed alla vigilanza sanitaria;

39.2) Le derrate alimentari non possono essere collocate sul suolo ma su banchi appositamente attrezzati aventi altezza non inferiore a mt. 0,50;

39.3) L'altezza dei cumuli delle merci non può superare mt. 1,50 dal suolo;

39.4) Sono soggette alle stesse disposizioni anche le derrate di prodotti non alimentari, riguardante i generi di abbigliamento e di biancheria, le pentole, le stoviglie, gli accessori di cucina e di arredamento;

39.5) In aggiunta ai requisiti minimi previsti dall'art. 4 dell'O. Ministero della Salute del 03 aprile 2002 ed in analogia agli esercizi in sede fissa, è richiesta la presenza di taglieri specifici, diversi per tipologia di alimenti venduti previo frazionamento, nonché di utensili distinti in funzione degli alimenti soggetti a taglio o lavorazione;

In tutti i negozi mobili immatricolati devono mettere in atto misure idonee a mantenere ininterrotta la catena del freddo, per una corretta conservazione degli alimenti;

Per la protezione igienica degli alimenti deperibili, i banchi temporanei devono essere dotati di apposite protezioni verso i clienti, con uno sviluppo verticale di almeno 30 cm., nonché di un'adeguata copertura dell'intero banco, sufficiente ad assicurare il riparo da intemperie climatiche e polluzioni ambientali.

L'attività di vendita di formaggi freschi e stagionati può essere svolta anche su banchi temporanei aventi i requisiti previsti dall'art. 5 comma 5 dell'O.M. del 03/04/2002.

Limitatamente ai formaggi non confezionati o non protetti, oltre ai requisiti previsti all'art. 5 comma 5 dell'O.M., in analogia ai negozi mobili, le protezioni verso i clienti devono avere uno sviluppo, oltre che verticale, anche orizzontale per almeno 30 cm.;

Per tutto quanto non menzionato, vige il rispetto delle "Indicazioni operative per il commercio di prodotti alimentari sulle aree pubbliche di cui alla D.G.R. n. 25-12456.

Art. 40 - Divieti di vendita

40.1) È vietato il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte;

40.2) Sui mercati è fatto divieto porre in vendita derrate alimentari e bevande non atte al consumo e comunque non conformi alle leggi sanitarie;

40.3) A tali effetti si intendono destinati alla vendita tutti i prodotti che si trovano presso il posto di vendita, non possono essere venduti o posti in vendita i prodotti non contemplati nella autorizzazione e quelli non previsti nella zona o settore in cui si effettua la vendita stessa;

40.4) In entrambi i casi tali prodotti possono essere confiscati;

40.5) È altresì vietato l'utilizzo di strutture, banchi ed attrezzature che non siano conformi con quanto stabilito dalla ordinanza del 03.04.2002 del Ministro della Sanità, recante "Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche" e dal D.Lgs. n. 193/2007 e dal D.G.R. n. 79-7605 e dal D.G.R. n. 25.12456 del 10.05.2004 e s.m.i.;

40.6) La vendita e la somministrazione di prodotti alimentari sono comunque sottoposte al rispetto della legge n. 283/62 e del TULPS n. 773/1931 e del relativo regolamento di attuazione n. 382/80 e s.m.i., alla D.G.R. n. 25-12456/23004, al nuovo pacchetto igiene di cui al D.Lgs. n. 193/2007. La vendita in forma ambulante delle bevande alcoliche è vietata se effettuata su aree pubbliche al

minuto, e anche in recipienti chiusi di capacità inferiore a l. 0,20 o a l. 0,33 rispettivamente per le bevande superalcoliche e poi per le bevande alcoliche.

Art. 41 - Vendita di animali destinati all'alimentazione

41.1) Nei mercati è severamente proibito uccidere, spennare, eviscerare animali; i polli dovranno essere posti in vendita già spennati ed eviscerati, i conigli liberati dalle parti distali ed accuratamente eviscerati, con l'osservanza delle disposizioni sanitarie vigenti;

41.2) È vietato indossare grembiuli od altri indumenti insanguinati o luridi;

41.3) La vendita di animali vivi per uso alimentare è ammessa solo da parte degli agricoltori produttori diretti e degli ambulanti che vendono prodotti ittici opportunamente autorizzati.

Art. 42 - Atti dannosi agli impianti del mercato

42.1) I venditori ambulanti non devono danneggiare, deteriorare, manomettere o insudiciare gli impianti del mercato ed in modo particolare il suolo. Al termine delle operazioni di vendita dovranno ripristinare l'originale stato del luogo occupato;

42.2) È altresì vietato depositare rifiuti presso le fontanelle pubbliche e/o le aiuole e comunque ingombrare lo spazio ad esse adiacente; nel fare uso delle fontanelle si dovrà avere cura di non comprometterne il regolare funzionamento;

42.3) È vietato utilizzare in modo improprio gli impianti di derivazione idrica ed elettrica dell'area mercatale.

42.4) E' vietato conferire cenere o altro materiale non attinente l'esercizio dell'attività nel punto di raccolta delle cassette .

Art. 43 - Utilizzazione dell'energia elettrica e bombole di gas

43.1) È fatto divieto ai venditori ambulanti di effettuare allacciamenti agli impianti esistenti per l'utilizzazione di energia elettrica, senza la preventiva autorizzazione dell'autorità competente e comunque sempre nel rispetto delle prescrizioni vigenti in materia della sicurezza e dell'incolumità pubblica e della prevenzione / protezione incendi;

43.2) Nei mercati è vietato l'utilizzo di bombole di gas sia per riscaldamento sia per cucina salva la presentazione agli organi di vigilanza dell'autorizzazione, qualora necessaria, rilasciata dagli enti competenti unitamente alla presentazione di perizia asseverata di tecnico abilitato attestante la conformità dell'apparecchiatura alle norme vigenti in materia o presentazione di copia del certificato di omologazione dell'apparecchio.

Art. 44 – Furto, danneggiamenti e incendi

44.1) L'Amministrazione comunale non risponde dei furti, danneggiamenti e incendi che si verificano nei mercati.

PARTE V – ORGANI DI CONTROLLO

Art. 45 – Preposti alla Vigilanza

45.1) Preposti alla vigilanza sui mercati sono il Corpo di Polizia Locale Intercomunale , gli altri organi di Polizia e l'Azienda Sanitaria Locale.

In particolare spetta al Corpo di Polizia Locale Intercomunale :

- sovrintendere alla formazione ed allo scioglimento dei mercati nei giorni di svolgimento;
- gestire l'assegnazione a carattere giornaliero dei posti vacanti, in collaborazione con personale addetto incaricato dall'Amministrazione Comunale di rilevare le assenze dei titolari delle concessioni di posteggio, con riferimento esclusivo all'esibizione dell'autorizzazione
- far osservare il rispetto di tutte le norme concernenti l'attività commerciale (dimensionamento degli stalli , peso netto, pubblicità dei prezzi, orari di utilizzo, pulizia,

- mantenimento delle misure igienico/sanitarie, ecc.)
- far osservare il rispetto del presente Regolamento, delle Norme in materia d'ordine e di sicurezza pubblica

Art. 46 Commissione di Mercato

46.1) Per ogni area di mercato, gli ambulanti titolari di concessione di posto fisso, possono eleggere una Commissione composta da un massimo di tre delegati, uno per ciascun settore merceologico alimentare ed extra alimentare, ed uno per i produttori;

46.2) È compito degli ambulanti comunicare al Comune il nominativo degli eletti;

46.3) La Commissione ha il compito di collaborare, per il regolare svolgimento dell'attività di mercato e per la corretta applicazione del presente regolamento, con l'Assessorato al Commercio e con gli organi preposti alla vigilanza; inoltre rappresenta le istanze di carattere generale nei confronti della Pubblica Amministrazione;

46.4) Sulle vicende relative alle attività mercatali e alle altre forme di commercio su area pubblica l'amministrazione Comunale acquisisce il parere dei rappresentanti eletti dagli operatori mercatali, ai sensi delle vigenti disposizioni regionali;

46.5) Valgono inoltre le seguenti specificazioni:

- uno stesso operatore non può essere eletto Delegato in più aree di mercato comunali
- la delega decade in caso di perdita, a qualunque titolo, della concessione di posto fisso
- in caso di decadenza di un Delegato, subentra il successivo nella graduatoria dei voti riportati per la medesima area – in tal caso il nominativo del sostituto dovrà essere comunicato al Comune.

Art. 47 – Vigilanza attività svolta dai produttori agricoli

47.1) Al fine di realizzare una efficace azione di vigilanza e repressione degli abusi da parte degli agricoltori esercenti la vendita del loro prodotto, ai sensi degli indirizzi regionali, si prevede la costituzione di una Commissione di vigilanza, la cui composizione e le modalità di funzionamento verranno definiti in collaborazione con le Associazioni provinciali di categoria più rappresentative.

PARTE VI – NORME FINALI

Art. 48 – Norme finali

48.1) Per tutto quanto non indicato nel presente articolato si fa specifico riferimento alle leggi vigenti e alle norme regionali .

Art. 49 – Canone, tasse e tributi comunali

49.1) Le concessioni annuali sono assoggettate al pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche e della tassa dello smaltimento dei rifiuti solidi secondo le modalità previste dal Comune;

49.2) Per gli assegnatari dei posti giornalieri la riscossione avviene all'atto dell'installazione del banco direttamente dal personale incaricato, il quale rilascerà quietanza da apposito bollettario.

Art. 50–Verifica della Regolarità delle imprese del commercio su area pubblica .

50.1) Ai fini della verifica della regolarità contributiva e fiscale delle imprese del commercio su area pubblica , si rimanda interamente alla normativa regionale in merito ed in particolare alla DGR n 20-380 del 26 luglio 2010 e s.m.i..

Art. 51 - Sanzioni

51.1) Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.582,00 a Euro 15.493,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce come previsto dall'articolo 29, comma 1, del D. Lgs. n. 114/98;

51.2) Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dal presente regolamento e dalla deliberazione del comune, adottata ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. n. 114/98, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 a Euro 3.098,00 come previsto dall'articolo 29, comma 2, del Decreto Legislativo 114/98; 51.3) In caso di particolare gravità o di stessa violazione commessa per due volte in un anno il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione;

51.4) Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il Comune. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento.

Art. 52 - Osservanza di altri Ordinamenti Comunali

53.1) Per quanto non espressamente previsto dalle presenti norme, è fatto obbligo di osservare tutte le Leggi, i Decreti e le Direttive che regolano la materia e i servizi nel mercato interno, le norme di Polizia Urbana, TOSAP, igienico-sanitarie, TULPS e del Codice della strada.

Art. 53 – Norme di rinvio

54.1) Gli allegati del presente regolamento integrano e pongono in esecuzione le norme contenute nel medesimo, pertanto hanno validità normativa di rinvio e la loro inosservanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste nel presente regolamento e di legge.